



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI GENOVA

SEZIONE 12

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|---------|----------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | MIGNONE | CLARA | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | BRUNI | BRUNELLO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | PENNA | RICCARDO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 958/14 depositato il 22/05/2014
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO PUBBLICITA' 2011
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO PUBBLICITA' 2012
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO PUBBLICITA' 2013
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 270/13 PUBBLICITA' 2013 ALTRO
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 310/12 PUBBLICITA' 2012 ALTRO
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 311/12 PUBBLICITA' 2012 ALTRO
- contro: I.C.A. IMPOSTE COMUNALI ED AFFINI SRL-RAPALLO

proposto dal ricorrente:
MULTISELF S.R.L.
VIA EGADI 7 20144 MILANO MI

difeso da:
MORI MARCO
VIA C.SO MAMELI 98/4 16035 RAPALLO GE

SEZIONE

N° 12

REG.GENERALE

N° 958/14

UDIENZA DEL

28/10/2014

ore 09:30

SENTENZA

N°

2603/12/14

PRONUNCIATA IL

28/10/2014

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

18/12/2014

Il Segretario

Con ricorso RGR 958/14 la Multiself s.r.l. propone impugnazione avverso quattro avvisi di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, rispettivamente n. 393/11, 310/2012, 311/2012 e 270/2013, emessi dalla ICA s.r.l. in qualità di concessionaria del servizio accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per conto del Comune di Rapallo.

La ricorrente eccepisce:

1) Inesistenza e/o illegittimità, nullità e/o annullabilità dell'atto impugnato per assenza dei poteri di accertamento e riscossione in capo al soggetto agente, nonché per mancanza di sottoscrizione dell'atto e conseguente violazione dell'art. 1 c. 162 della L. 296/2006, nonché dell'art. 11 DLT 507/93.

2) Illegittimità, nullità e/o annullabilità dell'accertamento per assenza di motivazione e conseguente violazione dell'art. 1 c. 162 L. 296/2006

3) Illegittimità, nullità e/o annullabilità degli avvisi di accertamento impugnati per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 53 della Costituzione in relazione alla norma che prevede l'imposizione fiscale sulla pubblicità. Violazione del principio della capacità contributiva. A tale proposito la parte solleva questione di illegittimità costituzionale del DLT 507/1993 per violazione dell'art. 53 della Cost. in quanto ritiene che i cartelli pubblicitari non danno conto di alcuna capacità contributiva di chi li espone, essi sono soltanto un mezzo per informare il pubblico del tipo di attività che si svolge in un esercizio commerciale.

4) Nel merito la società ricorrente trascrive in primo luogo l'art. 1 del su citato decreto, nel quale si legge: "La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del comune nel cui territorio sono effettuate". Nel caso di specie non vi è alcuna pubblicità esterna né alcuna pubblica affissione, e comunque si tratta di un singolo cartello e non dodici, come indicato negli avvisi di accertamento.

Cita, a tal punto l'art. 17 DLT 507/93 che recita "Sono esenti dall'imposta: la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita....., nonché i mezzi pubblicitari..... esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino nel loro insieme la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso" ed ancora al comma 1 bis del medesimo articolo si legge "L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati".

Conclude chiedendo in via preliminare l'accoglimento dell'eccezione di illegittimità costituzionale del DLT 507/1993 ed in via principale la declaratoria di nullità degli atti impugnati.

Nel luglio 2014 si costituisce in giudizio l'I.C.A. s.r.l. limitandosi ad affermare che la tassazione è avvenuta correttamente nelle forme e con le modalità previste nel decreto legislativo 15.11.1993 n. 507.

La Commissione esaminata gli atti e udite le parti osserva.

Viste le eccezioni di diritto sollevate dalla ricorrente, il Collegio ritiene che non possono trovare accoglimento in quanto:

* è stato ampiamente provato che il soggetto impositore possiede tutti i requisiti per l'esercizio delle proprie funzioni nell'ambito della riscossione per il Comune di Rapallo.

*L'atto impugnato ha permesso alla società ricorrente una ampia trattazione nel merito per cui non risulta violato il diritto di difesa.

*In merito alla sottoscrizione il Collegio rileva che gli atti impugnati riportano il nome dell'Amministratore Unico della società di riscossione che, con tale indicazione diviene responsabile personalmente di tutti i procedimenti ascrivibili alla ICA. Inoltre la normativa vigente, confortata da numerose sentenze sia di legittimità che di merito, non richiede la sottoscrizione autografa dell'atto impositore.

Senza considerare che gli avvisi di accertamento e riscossione sono chiaramente riferibili alla società concessionaria che, come detto sopra, è titolare del potere di emetterli.

*Non si ravvede, infine, alcuna violazione delle norme costituzionali in quanto anche l'insegna pubblicitaria, ovviamente con determinate caratteristiche, costituisce quel "quid pluris" che va, in alcuni casi, ad incentivare l'attività economica di chi la espone e quindi ad incrementare la capacità contributiva.

Passando alla disamina del merito devono trovare accoglimento le doglianze della Multiself in quanto dall'esame della documentazione prodotta da parte ricorrente emerge chiaramente che i pannelli "pubblicitari" cui fa riferimento l'ICA sono tutti posti all'interno di un locale nella piena disponibilità della società ricorrente e avente tutte le caratteristiche di una unità commerciale completamente privata.

A nulla rileva che i gestori non abbiano attrezzato il locale con porte o vetrine, trattandosi, pur sempre nel perimetro disponibile, di una superficie del tutto privata e concessa alla società fruitrice con un contratto di diritto privato.

Se dovesse accettarsi il principio sostenuto dalla ICA nella propria memoria illustrativa, oltretutto depositata oltre il termine previsto dal D.Lgs 546/92, ne deriverebbe una situazione del tutto paradossale: qualora un locale privato sia privo di un divisorio con l'esterno, automaticamente non sarebbe più soggetto alla normativa esistente in materia di esenzione dal pagamento della tassa sulla pubblicità

Ne consegue che risulterebbe del tutto esautorato il contenuto dell'art. 17 del Dl. 507/93 là dove prevede che "sono esenti dall'imposta: a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti all'attività esercitata e non superino nel loro insieme la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.....".

Si ripete (repetita iuvant) dal materiale fotografico prodotto da parte ricorrente emerge chiaramente che ogni pubblicità - se di vera pubblicità si tratta, più che di indicazione dei prodotti venduti - è situata all'interno dei locali locati dalla Multiself.

Viste le considerazioni di cui sopra, sia in diritto che in merito si ritiene di compensare le spese di giudizio.

La Commissione, quindi

PQM

Accoglie il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Genova il 28.10.2014

Il Presidente Relatore

